

Polizza Protezione dei beni



DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers
Prodotto: Gap Leasing - Polizza Collettiva n.5529/02
Edizione Marzo 2021 (ultima edizione disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza Gap è una Polizza Collettiva che prevede la copertura per il danno materiale e diretto conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo indicato nel contratto di locazione finanziaria.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Furto totale:** furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità. Il massimale varia a seconda dell'opzione scelta.
- ✓ **Distruzione per danno totale:** distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo al giorno del Sinistro.

Per ciascun Finanziamento assicurato la Prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a 15.000 €.



Che cosa NON è assicurato?

Per tutte le Sezioni

- ✗ Gli Autoveicoli che alla Data di Decorrenza hanno più di 4 (quattro) anni dalla data di prima immatricolazione.
- ✗ Gli Autoveicoli di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali.
- ✗ Autoveicolo con valore di acquisto superiore a 60.000€.
- ✗ Autoveicolo che sia immatricolato fuori dall'Italia.



Ci sono limiti di copertura?

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato);
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali;
- ! guida dell'Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ! guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;
- ! circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta:

- ! gli Autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- ! ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro;
- ! i ciclomotori ed i motoveicoli;
- ! gli Autoveicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
- ! gli Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se il Veicolo si trovi transitoriamente nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione; tranne nel caso di soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.



Che obblighi ho?

In fase di sottoscrizione del contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto

all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

In caso di sinistro devi comunicare alla Compagnia l'accaduto nei tempi e modi dalla stessa indicati, consegnare tutta la documentazione necessaria e attenerti alle eventuali ulteriori indicazioni fornite.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è calcolato in percentuale rispetto al Valore d'acquisto dell'Autoveicolo e in proporzione alla durata delle Garanzie Assicurative che è legata alla durata della Locazione finanziaria..

Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione e sarà corrisposto dalla Contraente alla Compagnia. Il Premio ti sarà addebitato dalla Contraente unitamente ai canoni mensili della Locazione Finanziaria, in frazioni mensili pari ai mesi di durata della locazione stessa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza e ha durata pari alla Locazione Finanziaria.

Qualora sia applicata la Carenza di 6 mesi, la durata contrattuale non potrà essere inferiore a 24 mesi.

La copertura cessa:

- alle ore 24:00 del giorno di scadenza dell'ultima rata di rimborso della Locazione finanziaria;
- decorsi 72 mesi dalla data di prima immatricolazione per gli Autoveicoli nuovi e 60 mesi dalla data di prima immatricolazione per gli Autoveicoli usati;
- in caso di recesso da parte tua o della Compagnia esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di pagamento dell'Indennizzo da parte della Compagnia;
- in caso di vendita dell'Autoveicolo;
- se il veicolo viene immatricolato all'estero o viene destinato ad uso o trasporto pubblico o a servizio di locazione e/o noleggio, dal momento della registrazione della variazione;
- in caso di perdita dei requisiti di residenza;
- se dopo l'adesione, entri a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control [HYPERLINK "http://www.treasury.gov" www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).



Come posso disdire la polizza?

Non hai facoltà di disdire la polizza prima della scadenza prevista.

Assicurazione Protezione dei beni



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Cardif Assurances Risques Divers

Prodotto: Gap Leasing - Polizza Collettiva n.5529/02

Edizione Marzo 2021 (ultima edizione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cardif Assurances Risques Divers S.A., con sede sociale in Francia a Parigi - 1, boulevard Haussman 75009, Registro commercio Parigi B 308 896 574, soggetta all'autorità di vigilanza del mercato francese Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Milano Piazza Lina Bo Bardi n. 3, cap 20124, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00011 e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D. M. del 27.02.1989; P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916500153; tel. 02.77224.1; sito internet: www.bnpparibascardif.it email: servizioclienti@cardif.com; pec: cardifrd@pec.cardif.it

Cardif Assurance Risques Divers S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 332,066 Milioni di Euro di cui 21,602 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 310,464 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.

L'indice di solvibilità Solvency II è pari a 140% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 628 Milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 448 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: <https://www.bnpparibascardif.com/documents/583427/1161606/2018+-+SFCR+Cardif+Assurances+Risques+Divers.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.

Furto Totale

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Distruzione per Danno Totale

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Riduzione del Premio	Non sono previste riduzioni di premio
----------------------	---------------------------------------

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Premio Aggiuntivo	Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo
-------------------	---



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- L'Aderente non ha la propria residenza in Italia, in caso di persona giuridica non ha sede legale in Italia.
- L'aderente, o il Titolare Effettivo in caso di persona giuridica, e l'Assicurato sono cittadini residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America e non fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).
- L'aderente e l'Assicurato fanno parte - come anche il Titolare Effettivo - di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni, esclusioni e rivalse

- Per i sottoscrittori delle coperture assicurative CVT (Corpi Veicoli terrestri) e, più in generale, per gli Aderenti alla Polizza con tasso di Premio dello 0,034%, la copertura è soggetta ad un periodo di carenza pari a 6 mesi dalla Data di Decorrenza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro:</p> <p>In caso di sinistro, ti invitiamo a dare immediatamente avviso alla Compagnia privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando il nostro Servizio Clienti al numero 800.900.780 (oppure dall'estero +39/0277224686) attivo dal lunedì-venerdì dalle ore 8.30 – 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Potrai prendere un appuntamento telefonico anche attraverso la tua area riservata MyCardif.</p> <p>Un nostro consulente specializzato potrà assisterti nella raccolta della segnalazione telefonica di Sinistro, indicandoti le modalità di presentazione della denuncia e di istruzione della pratica nonché i documenti necessari.</p> <p>Potrai comunque sempre presentare denuncia di Sinistro o contattarci:</p> <p>via e-mail scrivendo a: documentisinistriprotezione@cardif.com</p> <p>via posta a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI)</p> <p>In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Aderente/Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:</p> <p>In caso di <u>Furto Totale</u> dell'Autoveicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia della denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità; • estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA; • copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo; • copia del contratto di Finanziamento; • quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione; • copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo; • copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo. <p>In caso di <u>Distruzione per Danno Totale</u> dell'Autoveicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko; • copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo; • copia del contratto di Finanziamento; • estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA; • quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione; • copia della patente di guida del soggetto conducente l'Autoveicolo al momento del Sinistro; • copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo; • copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo; • nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice. <p>In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Gestione da parte di altre imprese: Non prevista</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro.</p> <p>La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il premio lordo, unico e anticipato, è calcolato in ragione percentuale del Valore d'acquisto e dipende altresì dalla durata della copertura assicurativa, sia essa pari alla durata della Locazione finanziaria.</p> <p>L'ammontare totale del Premio lordo è calcolato come segue: Per gli Aderenti al prodotto senza Carenza:</p> <p>0,044% * VALORE D'ACQUISTO * N° MESI DI DURATA DELLA COPERTURA</p>
----------------------	--

	<p>Per i sottoscrittori delle coperture assicurative CVT (Corpi Veicoli Terrestri) e, più in generale, agli Aderenti al prodotto con Carenza di 12 mesi, il Premio lordo è calcolato come segue:</p> <p style="text-align: center;">0,034% * VALORE D'ACQUISTO * N° MESI DI DURATA DELLA COPERTURA</p> <p>Tale Premio, comprensivo dell'imposta di assicurazione attualmente pari al 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket), sarà anticipato dalla Contraente e da quest'ultima addebitato all'Assicurato unitamente alla rata mensile del Contratto, in frazioni mensili pari ai mesi di durata della copertura.</p>
Rimborso	<p>Hai diritto al rimborso del premio versato al netto delle imposte nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perdita dei requisiti di assicurabilità; • esercizio del diritto di recesso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP.
Sospensione	Non prevista

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Puoi recedere dall'Assicurazione entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata AR, fax o tramite email ai seguenti recapiti:</p> <p>Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Casella Postale 550 20123 Milano (MI) Fax: 02 30329809 email: lineapersone@cardif.com</p> <p>Cardif provvede a restituirti il Premio già pagato, al netto di imposte e della parte di Premio già goduta, entro i 30 giorni successivi alla data di diricevimento della documentazione che consente il rimborso.</p> <p>Potranno essere trattenute le spese amministrative per l'emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di Adesione.</p> <p>La denuncia di Sinistro, in pendenza del termine di recesso, implica la rinuncia al diritto medesimo.</p>
Risoluzione	<p>Cardif può recedere dall'assicurazione se l'Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).</p> <p>Mancando il pagamento di quanto dovuto, l'assicurazione è risolta di diritto qualora la Società, nel termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del Premio, non agisce per la riscossione. In tal caso la Società ha diritto al pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Persona fisica o giuridica, di età non inferiore a 18 anni, che ha sottoscritto una Locazione Finanziaria per l'acquisto di un Autoveicolo Indicato nel contratto di Locazione finanziaria, interessata a proteggere l'Autoveicolo da furto e distruzione per danno totale.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
costi di intermediazione:	
<ul style="list-style-type: none"> • 50% del premio netto versato per gli Autoveicoli. 	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Cardif – Ufficio Reclami- Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano; e-mail reclami@cardif.com; fax 02.77.224.265.</p> <p>La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>

All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS a mezzo PEC, posta o fax:</p> <p>IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale 21 - 00187 Roma ivass@pec.ivass.it fax 06 4213 3206</p> <p>Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai reclami.</p> <p>L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie che hanno sede in Francia è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-laclientele/comment-contacter-lacp.html</p>
------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione (obbligatoria)	È possibile chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS - Rappresentanza Generale per l'Italia

Garanzia GAP Leasing

PROTEZIONE DEI BENI

POLIZZA COLLETTIVA N. 5529/02

Edizione 03/2021

La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico di lavoro "Contratti Semplici e Chiari"



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

Indice

La Polizza in sintesi	1 di 1
Condizioni di Assicurazione	1 di 13
Glossario	1 di 13
Norme che regolano le Garanzie Assicurative	2 di 13
Art. 1. Cosa e chi copre l'Assicurazione?	2 di 13
Art. 2. Chi si può assicurare?	2 di 13
Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?	2 di 13
Art. 4. Come aderire alla Polizza?	4 di 13
Art. 5. Quali sono le prestazioni?	4 di 13
Art. 6. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?	4 di 13
Art. 7. Quanto durano le Garanzie Assicurative?	4 di 13
Art. 8. Chi è il beneficiario delle Garanzie Assicurative?	5 di 13
Art. 9. Quali sono i Massimali?	5 di 13
Art. 10. Come si calcola e come si paga il Premio?	5 di 13
Art. 11. Dove valgono le Garanzie Assicurative?	6 di 13
Art. 12. Si può recedere dall'Assicurazione?	6 di 13
Art. 13. In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia?	6 di 13
Art. 14. Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete?	6 di 13
Art. 15. Come comunicare con la Compagnia?	7 di 13
Art. 16. È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti dell'Assicurazione?	7 di 13
Art. 17. Oneri	7 di 13
Art. 18. Quale legge si applica?	7 di 13
Art. 19. Qual è il foro competente in caso di controversia?	7 di 13
Art. 20. Come si denuncia un Sinistro?	7 di 13
Art. 21. Quando sarà pagato l'Indennizzo?	8 di 13
Art. 22. A chi inviare un eventuale reclamo?	8 di 13
Art. 23. Protezione dei dati personali	9 di 13
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza	13 di 13



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

La Polizza in sintesi

La Polizza "GAP" offre protezione in caso di **Furto Totale o Distruzione Totale di Autoveicoli**, sia nuovi che usati, acquistati con un finanziamento di RCI Bank.

Che cos'è

Le garanzie offerte dal prodotto, una per una

Questo prodotto offre le seguenti garanzie:

- **Furto Totale dell'Autoveicolo;**
- **Distruzione Totale dell'Autoveicolo.**

Cosa copre

In caso di Furto Totale o di Distruzione Totale dell'Autoveicolo durante la validità delle Garanzie Assicurative, la Compagnia paga un Indennizzo pari al 25% del Valore d'Acquisto.

AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione

Questa pagina di sintesi illustra l'Assicurazione e le relative garanzie in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono solo quelle previste negli articoli di seguito riportati.

Per aiutare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, sarà talvolta indicato il simbolo "Da tenere a mente". Invitiamo a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate con l'iniziale maiuscola le definizioni dei termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione.

In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulla Polizza
Numero verde 800.900.780 oppure dall'estero +39 02.77.22.4686
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00



Da tenere a mente

Glossario

Aderente/Assicurato

Persona fisica o giuridica che ha firmato una Locazione Finanziaria e ha aderito alla Polizza.

Autoveicolo

Autoveicolo (nuovo o usato) che è usato in Locazione finanziaria.

Beneficiario

Persona che ha diritto all'Indennizzo.

Carenza

Periodo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza in cui le Garanzie Assicurative non sono operative.

Compagnia, Assicuratore, Cardif

La società Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia (d'ora in poi, anche "Cardif RD"), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
- Capitale sociale 21.602.240,00 Milioni di euro
- P. IVA, C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
- REA: 1254536
- PEC: cardifrd@pec.cardif.it
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989

Condizioni di Assicurazione

Clausole che regolano le Garanzie Assicurative oggetto dell'Assicurazione.

Contraente

RCI Bank S.A., che stipula la Polizza per conto dei clienti Aderenti.

Data di Decorrenza

Giorno di erogazione da parte della Contraente della Locazione Finanziaria.

Distruzione Totale

Demolizione dell'Autoveicolo a causa di incendio, eventi naturali o socio-politici, scontro con altro veicolo o oggetto fisso o mobile, ribaltamento e/o uscita di strada, quando il costo di riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Furto Totale

Furto dell'Autoveicolo senza ritrovamento dopo 30 giorni dalla denuncia alle autorità pubbliche.

Garanzie Assicurative

Le garanzie offerte dall'Assicurazione che proteggono l'Assicurato in caso di Furto Totale e Distruzione Totale dell'Autoveicolo.

Indennizzo

Somma pagata dalla Compagnia in caso di Sinistro.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di Assicurazione.

Locazione Finanziaria

Contratto (cd. "leasing finanziario") con cui la Contraente concede all'Aderente l'uso di un Autoveicolo per un certo periodo di tempo dietro pagamento di un canone periodico e con possibilità di riacquisto finale.

Massimale

Importo massimo pagato dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Modulo di Adesione

Documento firmato dall'Aderente per aderire alla Polizza.

Polizza Corpi Veicoli Terrestri

Garanzie assicurative accessorie alla R.C. Auto, quali, ad esempio, la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko.

Polizza

Polizza collettiva n. 5529/02 stipulata tra la Compagnia e il Contraente.

Titolare effettivo

La/e persona/e fisica/he che possiede/ono o controlla/no direttamente o indirettamente il Contraente persona giuridica.

Valore Commerciale

Prezzo di mercato dell'Autoveicolo (IVA inclusa) al momento del Sinistro, come riportato su Eurotax Giallo.

Valore d'Acquisto

Valore dell'Autoveicolo (IVA esclusa per Locazione finanziaria), riportato sul contratto di Locazione Finanziaria o sulla fattura d'acquisto.



Norme che regolano le Garanzie Assicurative

Art. 1. Cosa e chi copre l'Assicurazione?

L'Assicurazione copre l'Autoveicolo, preso in Locazione finanziaria, con queste caratteristiche:

- peso a pieno carico inferiore o uguale a 35 quintali;
- Valore d'Acquisto massimo di Euro 60.000; e
- nuovo o usato (in questo ultimo caso, solo se non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di prima immatricolazione), immatricolato in Italia.

L'Assicurazione copre i danni derivanti da Furto Totale o Distruzione Totale dell'Autoveicolo.

Tutte le garanzie prestate dall'Assicurazione hanno dunque effetto sempre e, ferma la Carenza eventualmente prevista, immediatamente. Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all'Art. 5.

Può acquistare queste garanzie solo insieme e quindi con un'unica sottoscrizione.

Garanzie della Polizza	
Furto totale	✓
Distruzione totale	✓

Art. 2. Chi si può assicurare?

Può aderire all'Assicurazione solo chi ha preso in uso, l'Autoveicolo tramite una Locazione Finanziaria.

Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?

3.1 - Condizioni al momento dell'adesione

Oltre a quanto previsto nell'Art. 2, possono sottoscrivere l'Assicurazione solo l'Aderente e l'Assicurato che soddisfano tutti questi requisiti:

	Persona Fisica	Persona Giuridica
Aderente	Ha la propria Residenza in Italia	(a) Sede legale in Italia. (b) Sede legale in Stato non destinatario di sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America. (c) Cittadinanza o residenza del Titolare Effettivo in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America. (d) Mancata inclusione - dell'Aderente e del suo Titolare Effettivo - in liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).
Aderente o Assicurato	(a) Cittadinanza in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America. (b) Residenza in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.	

	Persona Fisica	Persona Giuridica
	(c) Non inclusione in liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).	

3.2 - Condizioni in corso di Assicurazione

Dopo l'adesione, l'Assicurazione opera solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato erano cittadini al momento dell'adesione, o in cui l'Aderente aveva sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l'adesione, o in cui l'Aderente trasferisce la sede nel caso di persona giuridica, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell'Aderente (persona giuridica) era cittadino al momento dell'adesione, o in cui aveva residenza, continua a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell'Aderente (persona giuridica) acquisisce la cittadinanza dopo l'adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- lo Stato in cui l'Assicurato era residente al momento dell'adesione continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, oppure lo Stato in cui l'Assicurato trasferisce la residenza dopo l'adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- l'Aderente (persona giuridica) mantiene la propria sede legale in Italia; l'Aderente (persona fisica) continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

Pertanto, l'Aderente e l'Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi con le modalità indicate al successivo Art. 15, la perdita di uno o più requisiti.

Se la comunicazione è fatta in ritardo, la Compagnia può applicare una penale pari ai costi di gestione dell'Assicurazione nel periodo in cui la Compagnia non sapeva della perdita del requisito.

Le Garanzie Assicurative finiscono dal momento della perdita del requisito.

 Ricorda inoltre che:

- le Garanzie Assicurative non operano per i Sinistri successi dopo la perdita del requisito;
- in nessun caso la Compagnia può pagare importi a:
 - cittadini, residenti o aventi sede legale in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America; o
 - soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di:

-verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall'Unione Europea, dall'ONU, e dagli Stati Uniti d'America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell'operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Corea, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l'instaurazione di rapporti e/o l'operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa;

-rispettare l'obbligo normativo di astenersi dall'instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).

Qualora l'Aderente/Contraente intrattenga rilevanti e/o continui rapporti economici o commerciali, siano essi intrattenuti in via diretta o indiretta, con soggetti residenti o entità costituite o domiciliate in Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come, tempo per tempo, indicati dalla normativa, oppure

con società/entità da essi controllate o partecipate, la Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione per verificare la conformità alla normativa antiterrorismo e/o all'osservanza delle sanzioni finanziarie/embarghi.

Art. 4. Come aderire alla Polizza?

L'Aderente può aderire alla Polizza firmando l'apposito Modulo di Adesione in un concessionario o in uno dei punti vendita di Autoveicoli affiliati con la Contraente.

Art. 5. Quali sono le prestazioni?

In caso di Sinistro a seguito di Furto Totale o Distruzione Totale dell'Autoveicolo durante la validità dell'Assicurazione, la Compagnia paga al Beneficiario un Indennizzo pari al 25% del Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo stesso, **entro il Massimale indicato nell'Art. 9.**

Art. 6. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?

 Per tutte le Garanzie Assicurative:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere per legge (ad esempio familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo);
- sviluppo, contro llato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque si sia verificato;
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche o motociclistiche, a prove ufficiali e relativi allenamenti;
- trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o di esplosivi in generale;
- trasporto di cose o animali;
- guida dell'Autoveicolo senza patente, salvo il caso di guida con patente scaduta, a condizione che il conducente abbia, al momento del Furto Totale o della Distruzione Totale, i requisiti per il rinnovo;
- guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati, secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- circolazione "fuori strada" (su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati);
- circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

Inoltre, l'Assicurazione non copre in nessun caso:

- autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- autoveicoli non coperti da polizza responsabilità civile auto (r.c.a.) alla Data di Decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro;
- ciclomotori e motoveicoli;
- autoveicoli usati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
- autoveicoli usati a fini sportivi o di competizione e/o che sono stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.

Art. 7. Quanto durano le Garanzie Assicurative?

7.1 Quando iniziano e quanto durano?

Le Garanzie Assicurative iniziano alle ore 24.00 della Data di Decorrenza e durano per tutta la durata della Locazione finanziaria.

Tuttavia, ci sono casi in cui le Garanzie Assicurative iniziano più tardi. In particolare, per chi ha sottoscritto una polizza assicurativa CVT (corpi veicoli terrestri) e nei casi in cui la Compagnia ha applicato nel Modulo di Adesione un tasso di Premio dello 0,034%, si applica un periodo di Carenza di 6 mesi dalla Data di Decorrenza

In questi casi, la durata delle Garanzie Assicurative non può comunque essere inferiore a 24 mesi dalla scadenza del



periodo di Carenza.

In caso di Sinistro successo durante la Carenza, le Garanzie Assicurative non operano e la Compagnia non è tenuta a pagare al Beneficiario alcun Indennizzo.

7.2 - Quando cessano le Garanzie Assicurative?

 Le Garanzie Assicurative cessano:

- alle ore 24:00 del giorno di scadenza dell'ultima rata di rimborso della Locazione finanziaria;
- decorsi 72 mesi dalla data di prima immatricolazione per gli Autoveicoli nuovi e 60 mesi dalla data di prima immatricolazione per gli Autoveicoli usati;
- alle ore 24:00 del giorno di spedizione da parte dell'Aderente della comunicazione di recesso dall'Assicurazione;
- alle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso della Compagnia;
- in caso di pagamento dell'Indennizzo da parte della Compagnia;
- in caso di Vendita dell'Autoveicolo;
- se, durante le Garanzie Assicurative, si prevedono uno o più dei requisiti indicati al precedente Art. 3.2



QUANDO CESSANO
LE GARANZIE

7.3 - Cosa succede se estinguo la Locazione Finanziaria o in anticipo?

In caso di Locazione Finanziaria la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione del Premio se il veicolo oggetto della Locazione Finanziaria sarà riscattato.

800.900.780 dall'Italia

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00; sabato dalle 9.00 alle 13.00

Art. 8. Chi è il beneficiario delle Garanzie Assicurative?

Il Beneficiario è l'Assicurato.

 Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Art. 9. Quali sono i Massimali?

In caso di Sinistro, l'Indennizzo pagato dalla Compagnia non può mai superare:

- Euro 15.000,00; oppure, se inferiore
- la differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e l'importo eventualmente ricevuto dall'Aderente sulla base di una Polizza Corpi Veicoli Terrestri stipulata per lo stesso evento e sullo stesso Autoveicolo.

Ricorda che non è possibile cumulare un Indennizzo per Furto Totale con un Indennizzo per Distruzione Totale dello stesso Autoveicolo.

Art. 10. Come si calcola e come si paga il Premio?

 Il Premio è unico ed è calcolato:

- in percentuale rispetto al Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo.
- in proporzione alla durata delle Garanzie Assicurative che è legata alla durata della Locazione finanziaria.

Precisamente, il Premio è calcolato come segue:

- per gli Aderenti all'Assicurazione senza Carenza:
 $0,044\% \times \text{Valore di Acquisto} \times n^\circ \text{ mesi di durata dell'Assicurazione}$
- per i sottoscrittori delle polizze assicurative CVT (corpi veicoli terrestri) e, più in generale, per gli Aderenti all'Assicurazione con Carenza di 6 mesi:
 $0,034\% \times \text{Valore di Acquisto} \times n^\circ \text{ mesi di durata dell'Assicurazione}$

Il Premio include l'imposta di assicurazione (attualmente pari al 12,50%, oltre all'1% di addizionale antiracket) ed è



pagato in anticipo dalla Contraente. Dopo il pagamento, la Contraente addebita il Premio all'Aderente insieme alla rata mensile della Locazione Finanziaria, in frazioni mensili pari ai mesi di durata dell'Assicurazione.

Se l'Assicurazione ha una durata pluriennale, l'ammontare del Premio è ridotto rispetto a quello del Premio per durata annuale. Il Modulo di Adesione prevede già il Premio frazionato mensilmente e comprensivo di questa riduzione.

Art. 11. Dove valgono le Garanzie Assicurative?

Le Garanzie Assicurative valgono:

- in Italia; e
- nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione, ma solo per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Art. 12. Si può recedere dall'Assicurazione?

12.1 Recesso dell'Aderente

L'Aderente può recedere dall'Assicurazione entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, dando comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R o E-mail, ai seguenti indirizzi:

Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita
Casella Postale 550
20123 Milano
E-mail: lineapersone@cardif.com

In caso di recesso le Garanzie Assicurative cessano dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata A/R o della E-mail. La denuncia di sinistro, in pendenza del termine di recesso, implica la rinuncia al diritto medesimo

12.2 Recesso della Compagnia

La Compagnia può recedere se:

- le dichiarazioni rilasciate dall'Aderente alla firma del Modulo di Adesione o nell'ambito delle formalità di volta in volta previste, risultano inesatte e incomplete;
- l'Aderente, l'Assicurato o il Titolare Effettivo dell'Aderente entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

In questi casi, le Garanzie Assicurative cessano alle ore 24.00 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.

Art. 13. In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia?

La Compagnia restituisce il Premio, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- **recesso dell'Aderente**:: la Compagnia restituisce all'Aderente, attraverso la Contraente, il Premio già pagato, al netto di imposte e della parte di Premio già goduta, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso. Potranno essere trattenute le spese amministrative per l'emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di Adesione.
- **perdita dei requisiti di cui all'Art. 3.2** : la Compagnia restituisce all'Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo tra la perdita del requisito e la scadenza originaria, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione della Polizza e il rimborso del Premio, come indicate nel Modulo di Adesione;
- **cessazione anticipata della Garanzia Assicurativa**: la Compagnia restituisce all'Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo - calcolato in anni e frazioni di anno - tra la cessazione della Garanzia Assicurativa e la scadenza originaria. La Compagnia potrà trattenere le spese amministrative sostenute per l'emissione della Polizza e il rimborso del Premio, come indicate nel Modulo di Adesione.

Art. 14. Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete?



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente che riguardano fatti o elementi che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione delle Garanzie Assicurative e il recesso da parte della Compagnia, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e del precedente 12.2.

Art. 15. Come comunicare con la Compagnia?

 Le comunicazioni dell'Aderente/Assicurato alla Compagnia riguardanti materie diverse da reclami o denunce di Sinistro devono essere inviate a mezzo posta, fax o E-mail, ad uno dei seguenti recapiti:

- a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione - Post vendita Casella Postale 550 - 20123 Milano;
- a mezzo fax, al numero 02.30329809
- tramite posta elettronica, all'indirizzo E-mail servizioclienti@cardif.com.

Alla comunicazione deve essere allegata la copia di un valido documento di identità e del codice fiscale e, in caso di invio via E-mail, anche una scansione della comunicazione debitamente firmata.

La Compagnia, tramite la propria Home Page Internet (www.bnpparibascardif.it), mette a disposizione la possibilità di accedere ad un'area riservata per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto. L'area è consultabile attraverso le credenziali assegnate al primo accesso in occasione della registrazione.

Eventuali comunicazioni della Compagnia sono indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Aderente/Assicurato.

Art. 16. È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti dell'Assicurazione?

No, l'Aderente/Assicurato non può in alcun modo cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dall'Assicurazione.

Art. 17. Oneri

Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Aderente.

Art. 18. Quale legge si applica?

Si applica la legge italiana per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione.

Art. 19. Qual è il foro competente in caso di controversia?

Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza e/o delle Garanzie Assicurative, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente, Assicurato e/o avente diritto.

Art. 20. Come si denuncia un Sinistro?

 In caso di Furto Totale o Distruzione Totale dell'Autoveicolo, la invitiamo a comunicarlo alla Compagnia privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando il nostro Servizio Clienti al numero 800.900.780 (oppure dall'estero +39/0277224686) attivo dal lunedì-venerdì dalle ore 8.30 - 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Potrà prendere un appuntamento telefonico anche attraverso la Sua area riservata MyCardif.

Un nostro consulente specializzato potrà assisterla nella raccolta della segnalazione telefonica di Sinistro indicandole le modalità di presentazione della denuncia e di istruzione della pratica nonché i documenti necessari (di seguito elencati).

Potrà inoltre contattare il nostro Servizio Clienti anche per ricevere informazioni sullo stato della pratica di Sinistro già in corso.

Potrà comunque sempre presentare denuncia di Sinistro o contattarci:

- **via e-mail scrivendo a: documentisinistriprotezione@cardif.com**

- **via posta a: Cardif - Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI).**



COME COMUNICARE
CON LA
COMPAGNIA



COME DENUNCIARE
UN SINISTRO



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

In ogni caso, per ricevere l'Indennizzo, **l'Aderente deve consegnare alla Compagnia la seguente documentazione:**

A. in caso di Furto Totale dell'Autoveicolo :

- copia della denuncia di furto presentata alla Pubblica Autorità;
- estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico;
- copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;
- copia del contratto di Locazione Finanziaria;
- quietanza di pagamento di un indennizzo da parte della Compagnia con cui è stata stipulata una eventuale polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative Condizioni di Assicurazione;
- copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;

B. in caso di Distruzione Totale dell'Autoveicolo:

- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia con cui è stipulata una polizza Kasko;
- copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;
- copia del contratto di Locazione Finanziaria;
- estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico;
- quietanza di pagamento di un indennizzo da parte della Compagnia con cui è stata stipulata una eventuale polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative Condizioni di Assicurazione;
- copia della patente di guida del soggetto che guidava l'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;
- nel caso di Autoveicoli oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.

Per accelerare la corretta valutazione del danno e la gestione del Sinistro, è necessario inoltrare tutta la documentazione obbligatoria richiesta. Se la documentazione inviata è incompleta, la pratica di Sinistro non può essere gestita. L'Assicurato deve consegnare alla Compagnia qualsiasi altro documento richiesto e ritenuto necessario da quest'ultima per il pagamento dell'Indennizzo.

Art. 21. Quando sarà pagato l'Indennizzo?

La Compagnia paga l'Indennizzo entro 30 giorni da quando ha ricevuto tutta la documentazione richiesta.

Ogni pagamento potrà avvenire solo:

- in euro;
- verso un conto corrente intestato all'avente diritto di un istituto di credito con sede nell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, aperto presso un'agenzia bancaria che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. I paesi dell'Unione Europea sono riportati nel sito https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it. I paesi dello Spazio economico Europe sono riportati nel sito: <http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/169/lo-spazio-economico-europeo-see-la-svizzera-e-il-nord>.

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Art. 22. A chi inviare un eventuale reclamo?

22.1 Reclami alla Compagnia

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di norme cui è



COME FARE UN
RECLAMO

Pagina 8 di 13



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

soggetta (per es. reclami sul contenuto delle garanzie assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inviati via posta, telefax o E-mail all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente indirizzo:

Cardif - Ufficio Reclami
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano
E-mail reclami@cardif.com
fax 02.77.224.265

Inoltre, è possibile inviare reclamo utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia:
www.bnpparibascardif.it

La Compagnia deve rispondere entro 45 giorni da quando riceve il reclamo.

Se chi invia il reclamo non si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta o se la Compagnia non risponde nel termine di 45 giorni, si può inviare il reclamo all'IVASS, con copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale risposta di quest'ultima, secondo le modalità previste al seguente Art.22.3.

22.2 Reclami all'intermediario assicurativo

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo che ha distribuito la Polizza o la violazione di norme cui è soggetto l'intermediario (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviata una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nella documentazione informativa prevista dalle norme vigenti e, consegnata a cura del medesimo intermediario assicurativo.

L'intermediario deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, quest'ultimo può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate, allegando il reclamo e l'eventuale risposta dell'intermediario.

22.3 Reclami all'IVASS

I reclami che riguardano la violazione della normativa di settore devono essere inviati, a mezzo PEC, posta o fax direttamente all'IVASS:

IVASS - Servizio tutela del consumatore
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
ivass@pec.ivass.it
fax 06.42133206

In ogni caso, per la stesura del reclamo è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia (www.bnpparibascardif.it - sezione dedicata ai reclami).

L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie che hanno sede in Francia è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito <http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-laclientele/comment-contacter-lacpr.html>.

Il reclamo deve contenere chiaramente i seguenti elementi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti di cui ci si lamenta;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a supporto della stessa.

In ogni caso, può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo ricorso alla mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010).

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 23. Protezione dei dati personali

A. Base giuridica del trattamento dei dati personali

Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, la Compagnia è tenuta ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Contraente/Aderente, all'Assicurato, al Beneficiario dell'Assicurazione, ovvero ai



soggetti che li rappresentano, o al Titolare Effettivo (di seguito, in generale, il **"Cliente"**), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il **"GDPR"**).

Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia è necessario per il perfezionamento e la gestione dell'Assicurazione e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati. Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. "Catena Assicurativa", come di seguito specificati, ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa.

I dati personali raccolti dalla Compagnia sono necessari:

(i) Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili

La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, anche tra cui:

- adempimento di obblighi connessi all'esercizio dell'attività assicurativa;
- prevenzione delle frodi assicurative;
- prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- contrasto all'evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
- monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l'organizzazione potrebbe incorrere;
- risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. "Catena Assicurativa" quali:

- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione;
- autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.

Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della Compagnia.

Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.

(ii) Per l'esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta

La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:

- la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
- la prestazione dei servizi assicurativi che riguardano il Cliente;
- la gestione dei Sinistri assicurativi, la relativa liquidazione e l'esecuzione della copertura assicurativa;
- fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti della Compagnia;
- l'Assistenza e la risposta alle richieste;
- la valutazione della Compagnia della possibilità di offrire al Cliente un contratto di Assicurazione e a quali condizioni.

Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. "Catena Assicurativa" quali:

- soggetti Terzi interessati dal contratto di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, quali:
 - (i) i titolari del contratto, i sottoscrittori e gli assicurati, nonché i loro rappresentanti;
 - (ii) gli assegnatari di contratto o i beneficiari di surrogazione;
 - (iii) i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni;
- alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie.
- Società del Gruppo BNP Paribas.
- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione.

Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della



Compagnia.

Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.

(iii) Per il perseguimento di legittimi interessi della Compagnia

La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di Assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:

1. prova del pagamento del Premio o del contributo;
2. prevenzione delle frodi;
3. adesione a contratti di coAssicurazione o di riAssicurazione;
4. gestione IT, inclusa la gestione dell'infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
5. elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell'incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
6. elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario della Compagnia o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
7. lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
8. formazione del personale della Compagnia attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
9. personalizzazione dell'offerta della Compagnia dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
 - miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
 - promozione dei propri contratti di Assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo del Cliente.Tale obiettivo può essere raggiunto:
 - segmentando i potenziali e gli attuali clienti della Compagnia;
 - analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che la Compagnia rende disponibili (E-mail o messaggi, visite al sito web della Compagnia, ecc.);
 - condividendo i dati personali dei Clienti con un'altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è - o diventerà - Cliente di un'altra società del Gruppo;
 - incrociando i dati raccolti dal contratto di Assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un'offerta, con altri dati che la Compagnia già tratta su di lui (es. la Compagnia potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un'Assicurazione a copertura dell'intero nucleo familiare);
10. organizzazione di competizioni a Premi, lotterie o campagne promozionali.

I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l'identità del Cliente stesso.

C. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. "Catena Assicurativa" quali:

- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione;
- altri assicuratori, ai co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio; società di servizi per il quietanzamento, banche;
- enti previdenziali se coinvolti in Sinistri assicurativi o quando la Compagnia fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali;
- autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.

Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell'Assicuratore.

Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.

D. Modalità del trattamento



I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori della Compagnia autorizzati al trattamento e/o da partner di fiducia che svolgono attività tecniche ed organizzative per conto della stessa Compagnia, in qualità di responsabili del trattamento, e saranno conservati per la durata dell'Assicurazione e, al suo termine, per i tempi previsti dalle norme in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, ed assicurativi (di norma, 10 anni).

Per le menzionate finalità i dati personali del Cliente potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) solo verso paesi per i quali la Commissione Europea abbia riconosciuto un livello adeguato di protezione dei dati o, in mancanza, sulla base dell'adozione delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o di norme vincolanti d'impresa (per i trasferimenti infragrupo).

Per richiedere una copia di tali garanzie o dettagli su dove siano consultabili, il Cliente può inviare una richiesta scritta ai recapiti di seguito indicati.

E. Diritti dell'interessato

Il Cliente ha i seguenti diritti:

- diritto di **accesso**: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali;
- diritto di **rettifica**: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati;
- diritto alla **cancellazione**: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge;
- diritto alla **limitazione** del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali;
- diritto di **opposizione**: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. **Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;**
- diritto di **revocare il suo consenso**: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- diritto alla **portabilità dei dati**: ove legalmente applicabile, il Cliente ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito alla Compagnia o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a Terzi.

F. Contatti

Se l'Assicurato desidera ricevere informazioni più dettagliate sul trattamento dei suoi dati personali effettuato alla Compagnia, può consultare il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" disponibile al seguente indirizzo web: www.bnpparibascardif.it (sezione "Privacy").

Tale Informativa contiene informazioni più specifiche inerenti al trattamento dei dati personali che la Compagnia, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuta a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il "DPO", responsabile della protezione dei dati della Compagnia) a mezzo E-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:

Data Protection Officer

> data.protection.italy@cardif.com

> Piazza Lina Bo Bardi, 3

20124 Milano

Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione. In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.



Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza

FURTO TOTALE

Dario ha sottoscritto la copertura per 60 mesi (senza carenza) ed ha acquistato una macchina nuova con un valore di 10.000 € presso un concessionario Renault attraverso una locazione finanziaria erogata da RCI Bank.

Trascorsi 2 anni, la macchina di Dario gli viene rubata.

La Compagnia, in questo caso erogherà a Dario un importo pari a 2.500 € (25% di 10.000 €).

DISTRUZIONE PER DANNO TOTALE

Valeria ha sottoscritto la copertura per 60 mesi (con carenza di 6 mesi) ed ha acquistato una macchina nuova del valore di 15.000 € presso un concessionario Renault attraverso una locazione finanziaria erogata da RCI Bank.

Valeria, dopo 3 mesi dall'acquisto dell'auto, a seguito di un incidente stradale, causa dei danni alla sua auto per un valore superiore dell'80% del valore dell'auto.

La Compagnia in questo caso non erogherà niente a Valeria perchè l'evento è successo all'interno del periodo di Carenza.

DISTRUZIONE PER DANNO TOTALE

Giovanni ha sottoscritto la copertura per 42 mesi (con carenza di 6 mesi) ed ha acquistato una macchina nuova del valore di 30.000 € presso un concessionario Renault attraverso una locazione finanziaria erogata da RCI Bank.

Giovanni, dopo 1 anno dall'acquisto dell'auto, a seguito di un incidente stradale, causa dei danni alla sua auto per un valore superiore dell'80% del valore dell'auto al momento dell'incidente.

La Compagnia, in questo caso erogherà a Giovanni un importo pari a 7.500 € (25% di 30.000)

